



Dipartimento
Mercato del Lavoro

DL RILANCIO: MISURE PER L'EMERGENZA COVID-19



il Patronato della CGIL

Misure di sostegno al reddito dei lavoratori

INDENNITA' PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (Art. 84 comma 10)

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e che siano in una delle seguenti condizioni:

- almeno 7 contributi giornalieri versati al Fondo nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a €35.000
- almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a €50.000,

è erogata **una indennità di 600 Euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020**, a condizione che alla data di entrata in vigore del Decreto "Rilancio" (20 maggio 2020) non siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato o di pensione.

Non essendo specificato come per le altre indennità se il riconoscimento è automatico per chi aveva già ottenuto l'indennità a marzo, si consiglia di presentare la domanda.

Qualora gli stessi lavoratori, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal decreto "Cura Italia" (30 contributi giornalieri nel 2019 e reddito non superiore a €50.000), non avessero ancora inoltrato la domanda per l'indennità relativa al mese di marzo 2020, potranno provvedere entro e non oltre la data del 04 giugno 2020. Spirato questo termine, si decade dal diritto.



La presente indennità non concorre alla formazione del reddito, per cui è esentasse.

Non è cumulabile con altre indennità, mentre è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.

È prevista una cumulabilità parziale con il Reddito di Cittadinanza.

l lavoratori che fanno parte di un nucleo familiare percettore del Reddito di Cittadinanza hanno diritto a percepire un'integrazione dello stesso, qualora l'entità della somma percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza risulti inferiore rispetto all'indennità prevista dal Decreto "Rilancio" per la quale avrebbero i requisiti.

In questo caso al lavoratore verrà corrisposta un'integrazione pari alla differenza tra l'indennità e la somma già percepita con il Reddito di Cittadinanza.

Non vi è compatibilità, qualora la somma percepita dal nucleo familiare a titolo di Reddito di Cittadinanza sia superiore all'indennità per la quale il lavoratore componente del nucleo avrebbe i requisiti.

**Per presentare la domanda contatta il Patronato Inca di Torino ai seguenti numeri:
375 6576399 - 375 6576398 - 366 2450836 - 379 1826931 - 011 2442381**